



COMUNE DI MONTESILVANO

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 93, C. 7-TER D.LGS. 12 APRILE 2006, N.163

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 26 del 13/02/2017

INDICE

Art.	Descrizione
1	Obiettivi e finalità
2	Campo di applicazione
3	Costituzione e accantonamento dell'incentivo
4	Conferimento degli incarichi
5	Limiti all'erogazione degli incentivi
6	Modalità di stanziamento degli incentivi
7	Criteri e Modalità per la ripartizione degli incentivi
8	Corrispettivo per incarichi di collaudatore a dipendente di altra P.A.
9	Liquidazione degli incentivi
10	Iscrizione professionale
11	Copertura rischi professionali
12	Norme di rinvio dinamiche
13	Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

OBIETTIVI E FINALITA'

- 1) Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 93, c. 7-bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato «codice»
- 2) In caso di appalti misti, l'incentivo è corrisposto per la componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
- 3) L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Articolo 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini di cui al presente regolamento, per opera o lavoro s'intendono:
 - A. *gli interventi previsti nel programma triennale, nell'elenco annuale dei lavori pubblici e nei loro aggiornamenti annuali di cui all'art.128 del Codice;*
 - B. *gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art.3, comma 8, del Codice ivi compresi il recupero, il restauro , le varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del citato Codice, nonché le opere complementari di cui all'art. 57 comma 5 dello stesso Codice;*
 - C. *i lavori da eseguirsi in economia ai sensi del vigente regolamento comunale dei lavori in economia che comportino l'elaborazione di apposito progetto/perizia tecnica;*
 - D. *i lavori di urgenza e provvedimenti di somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del Regolamento che comportino l'elaborazione di apposita perizia tecnica;*
 - E. *opere e/o lavori pubblici attuati secondo la disciplina del Codice inseriti in appalti di servizi, per la quota parte relativa ai lavori;*
 - F. *Programmi complessi, Project Finance, Leasing in costruendo, Opere a scomputo, Opere di cui all'art. 132 del Codice, Contratti di disponibilità e/o altre forme di realizzazione di opere pubbliche previste nel Codice per le attività relative al procedimento di realizzazione delle opere pubbliche;*
 - G. *le concessioni di lavori pubblici di cui all'art. 3, comma 11, del Codice;*
 - H. *tutti gli interventi riguardanti lavori, per i quali è d'obbligo l'acquisizione del C.U.P.*
2. Le somme di cui all'art. 93, c. 7-bis del codice sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
3. Gli incentivi di cui al comma 2 sono riconosciuti per tutte le attività previste dall'art. 93, c. 7-ter , anche se parzialmente eseguite. In ogni caso, l'eventuale erogazione di incentivi per la "redazione di un atto di pianificazione comunque denominato" è da riferirsi esclusivamente ad attività direttamente collegate alla realizzazione di lavori pubblici.
4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Articolo 3

COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL'INCENTIVO

1. Per i progetti di cui all'art. 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è pari all'80% per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione che non può essere superiore al 2% sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro. La predetta quota dell'80% viene considerata al netto delle somme dovute dall'Amministrazione a titolo di IRAP in relazione ai compensi da erogare ai sensi del presente articolo, che andrà inserita in distinta voce nel quadro economico di progetto.
2. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
3. 3. Il restante 20% è destinato per l'attuazione delle politiche per l'acquisto da parte dell'Ufficio Tecnico di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ufficio Tecnico e dei servizi resi dallo stesso ai cittadini.

Articolo 4

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 2 sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile preposto alla struttura competente, *ovvero dalla giunta comunale* qualora la nomina riguardi anche lo stesso Dirigente/Responsabile, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione.
2. Lo stesso dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi, ovvero la Giunta Comunale nel caso di cui sopra, con proprio provvedimento motivato, può modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente/responsabile preposto alla struttura competente, oppure, nel caso la nomina abbia riguardato anche la sua persona il Segretario Comunale, verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati, fino alla data del provvedimento di modifica o revoca.
3. L'incarico può essere anche conferito in modo informale ed essere ratificato in sede di approvazione degli elaborati progettuali. In ogni caso l'approvazione del progetto costituisce ratifica dell'incarico. La ratifica dell'incarico non dà automaticamente diritto alla corresponsione dell'incentivo se il progetto non è posto in gara. E' però ininfluente l'esito della gara.
4. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare l'elenco nominativo del personale interno incaricato delle attività di cui all'art. 93, c. 7 ter del Codice.
5. Possono partecipare alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) **il responsabile del procedimento;**
 - b) **il tecnico o i tecnici** che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso
 - c) dei requisiti previsti dal codice, assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo i relativi elaborati;
 - d) **il coordinatore per la sicurezza** in fase di progettazione e di esecuzione;

- e) **gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;**
 - f) **il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo** o della certificazione di regolare esecuzione;
 - g) **i collaboratori tecnici** che, pur non sottoscrivendo il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni);
 - h) **il personale amministrativo**, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente/responsabile preposto alla struttura competente individuato ai sensi dell'art. 5, c. 1, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
6. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal CCNL, solo se preventivamente autorizzate dal dirigente/responsabile preposto alla struttura competente e secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con altra disposizione da parte dell'ente.
7. L'incentivo alla progettazione assegnato al personale in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune.

Art.5

LIMITAZIONI ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Gli incentivi sono erogati in relazione alle relative fasi e attività svolte dal personale interno.
2. Qualora le attività di cui all'art. 93,c-7 ter del Codice sono svolte solo parzialmente, gli incentivi sono erogati in proporzione, con le modalità previste nei successivi articoli.
3. In via generale, l'ammontare complessivo degli incentivi erogati per singolo soggetto, non potrà superare, con riferimento all'anno finanziario, il limite previsto dall'art. 93, comma 7 ter, ossia il 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. Le quote di incentivo non erogate costituiscono economie e confluiscono, con apposito provvedimento del Dirigente/Responsabile del Settore, nel fondo di rotazione di cui al successivo art. 3, comma 1.

Art.6

MODALITÀ DI STANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI

1. Per ogni singola opera o lavoro la somma di cui all'art. 93 ,comma 7 ter, del Codice, è stanziata direttamente nel quadro economico di spesa progettuale ovvero in apposita posta di bilancio.
2. La dotazione relativa ad ogni opera o lavoro viene determinata in relazione all'importo posto a base di gara, e nei casi di varianti, in relazione anche al maggiore importo lordo rispetto a quello originariamente posto a base di gara.

3. Le aliquote da applicare all'importo a base d'asta ,comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo del personale, per la costituzione del fondo di cui all'art. 93, comma 2 bis, denominato fondo per la progettazione e l'innovazione ,sono le seguenti :
 - a. per lavori a base di gara fino alla soglia comunitaria: 2%;
 - b. per importi a base di gara compresi tra la soglia comunitaria e fino a tre volte la soglia comunitaria , l'aliquota da applicare è data dall'interpolazione lineare degli importi calcolata tra il 2% e l'1,5%
 - c. per lavori a base di gara oltre tre volte la soglia comunitaria: 1,5%.
4. Per i progetti il cui importo rientra fra quelli indicati alle precedenti lettere b), c) , si applica il limite massimo del 2% tutte le volte in cui si verifichi una delle seguenti condizioni, da considerarsi cause di complessità procedimentale:
 - a. Interventi di consolidamento e restauro di edifici tutelati;
 - b. Multidisciplinarietà del progetto comportante la necessità di ricorrere a prestazioni specialistiche di notevole impegno, con produzione di sottoprogetti specialistici (impianti, strutture, studi e rilievi...) di particolare complessità che costituiscono la parte prevalente dell'intero progetto;
 - c. Interventi di ristrutturazione, adeguamento e completamento richiedenti accertamenti, indagini e, in via generale, studi preliminari del progetto che eccedono quelli normalmente richiesti oppure per i quali si sono verificate difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti tecnici
 - d. Soluzioni tecnico-progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni originali oppure l'impiego di materiali o di tecniche costruttive sperimentali o insolite sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni
 - e. Progettazione per stralci funzionali particolarmente onerosi, in riferimento alla complessità delle operazioni di calcolo tecnico e computistico necessarie.
5. Il sussistere delle condizioni previste nel precedente comma deve essere esplicitato dal dirigente/responsabile del settore competente in sede di provvedimento di formazione del gruppo di progetto.
6. Nel caso di accorpamento dei livelli di progettazione , i pesi relativi alla progettazione di livello inferiore vengono sommati a quelli del livello superiore.
7. Le percentuali per l'incentivazione delle attività di cui al precedente comma 3 sono ridotte, secondo le ripartizioni per singole attività, per eventi cui conseguono eventuali incrementi dei tempi e di costi rispetto alle condizioni iniziali riscontrate durante la fase realizzativa e ritenute dannose per l'Amministrazione Pubblica o conseguenti ad errori attribuibili all'attività svolta dal personale coinvolto:

Incrementi di tempo		Incrementi di costo		
Fino a 1/20 del tempo Contrattuale/atto aggiuntivo	0%	0-5 %	<i>Rispetto al costo dell'opera o lavoro aggiudicato nell'appalto al netto del ribasso</i>	- 0%
Da 1/20 e fino a ¼ del tempo Contrattuale/atto aggiuntivo	- 5%	5%-25 %		- 5%
Da 1/4 e fino a 1/2 del tempo Contrattuale/atto aggiuntivo	- 10%	25%-50 %		- 10%
Oltre ½ e fino al doppio del tempo Contrattuale/atto aggiuntivo	- 25%	50%- 100 %		- 30%
Oltre il doppio del tempo Contrattuale/atto aggiuntivo	- 50%	Oltre il 100%		- 50%

8. Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso gli incrementi siano conseguenti ad applicazione di casistiche e/o tipologie previste dalla normativa vigente, quali ad esempio gli interventi migliorativi di cui all'art.132 c.3 D.Lgs. n.163/06 secondo capoverso; le opere complementari di cui all'art.57 c.5 lett.a) e le varianti al progetto di cui all'art.132 c.1 lett.a), b), c) e d) ritenute conformi ex lege, non costituiscono elementi in contrasto con le finalità, principi ed obiettivi della Pubblica Amministrazione.
9. Le riduzioni suddette non si applicano altresì in caso di sospensioni ex 158 e 159 del D.P.R. n° 207/2010 .
10. In ogni caso esse si applicano esclusivamente alla residua parte dell'incentivo relativa alla fase successiva al verificarsi degli eventi causanti la riduzione dell'incentivo stesso.
11. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia e confluisce nel fondo di cui all'art. 3 comma 1
12. L'utilizzo delle quote alimentate da economie afferenti lavori finanziati da terzi o mediante ricorso all'indebitamento è subordinato all'ammissione a rendicontazione della relativa spesa da parte del soggetto o istituto finanziatore.

Articolo 7

CRITERI E MODALITA' PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, come da **Tabella A** che segue, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.:

TABELLA A

Fase progettuale	% da liquidare
a) progetto preliminare	35%;
b) progetto definitivo	45%;
c) progetto esecutivo	20%.

2. per un totale del 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione. Per il progetto preliminare posto a base di gara l'aliquota è determinata nel 45%. Per il progetto definitivo posto a base di gara l'aliquota è determinata nel 55%. Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.
3. La ripartizione dell'incentivo è operata con provvedimento del dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi preposto alla struttura competente, previa individuazione delle percentuali definitive in relazione alle responsabilità assunte dai vari soggetti interessati e sulla base dei parametri percentuali così come indicati nella seguente Tabella che segue

TABELLA B

LIVELLO DI RESPONSABILITA'	OPERE O LAVORI	
B1) PROGETTAZIONE	30%	
DEL PROGETTISTA		80% di (B1)
DEGLI EVENTUALI COLLABORATORI		20% di (B1)
B2) DIREZIONE LAVORI	10%	
DEL DIRETTORE DEI LAVORI		80% di (B2)
DEGLI EVENTUALI ASSISTENTI		20% di (B2)
B3) R.U.P	45%	
DEL RUP		80% di (B3)
DEGLI EVENTUALI COLLABORATORI		20% di (B3)
B4) COLLAUDATORE O REDATTORE DEL C.R.E.	5%	
B5) COORDINATORE PER LA SICUREZZA PROGETTAZ.	4%	
B6) COORDINATORE PER LA SICUREZZA ESECUZ.	6%	

4. Nel caso in cui al procedimento di attuazione dell'opera non si applichi la normativa del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., la quota del coordinatore per la sicurezza va attribuita al RUP, il quale resta investito della carica di Responsabile dei Lavori ai sensi dello stesso D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
5. Nel caso di accorpamento dei livelli di progettazione, vengono conseguentemente sommate le relative aliquote riportate nella tabella "A".

IN CASO DI SERVIZI TECNICI AFFIDATI ANCHE IN PARTE A PROFESSIONISTI ESTERNI

Poiché l'attività del R.U.P. nel caso di specie è ulteriormente aggravata per i molteplici compiti per la procedura di selezione del Soggetto a cui affidare i servizi tecnici e di controllo dell'attività esterna, l'aliquota prevista dalla precedente Tab. B per il RUP (45%) è incrementata, a prescindere se le attività di Coordinatore per la sicurezza e Collaudatore siano svolte internamente o all'esterno:

Caso 1:

progetto a qualsiasi livello: esterno

direzione lavori: esterno

45% + 15% nel caso di cui all'art. 6, comma 3, lett. a;

45% + 10% nel caso di cui all'art. 6, comma 3 lett. B e C;

Caso 2:

progetto a qualsiasi livello: interno

direzione lavori: esterno

- 45% + 5% nel caso di cui all'art. 6, comma 3, lett. a;

- 45% + 2% nel caso di cui all'art. 6, comma 3 lett. B e C;

fermo restando la percentuale dovuta per il livello di progettazione eseguita

Caso 3:

progetto a qualsiasi livello: esterno

direzione lavori: interno

- 45% + 10% nel caso di cui all'art. 6, comma 3, lett. a;

- 45% + 5% nel caso di cui all'art. 6, comma 3 lett. B e C;

oltre la percentuale dovuta per Direzione lavori

Il Responsabile del Procedimento, ove ne ravvisi la necessità in relazione alla quantità dei procedimenti in corso, può designare con proprio provvedimento uno o più coadiutori, da individuare all'interno dell'Ufficio Tecnico, per l'espletamento dei compiti assegnati dal Codice e dal Regolamento.

In tal caso gli incentivi saranno ripartiti nel modo seguente:

- il 70% al R.U.P.;
 - il 30% gli eventuali collaboratori.
2. Nel caso in cui al procedimento di attuazione dell'opera non si applichi la normativa del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., la quota del coordinatore per la sicurezza va attribuita al RUP, il quale resta investito della carica di Responsabile dei Lavori ai sensi dello stesso D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Art.8

CORRISPETTIVO PER INCARICHI DI COLLAUDATORE A DIPENDENTE DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Ove ne sia espressamente previsto l'obbligo, la Stazione Appaltante procede a nominare, ai sensi del comma 2 bis, art 120 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il collaudatore Tecnico Amministrativo e/o Statico, tra propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base dei curricula dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza. Nel caso di dipendenti della Stazione Appaltante si applicano le aliquote di cui alla Tabella "B" del presente Regolamento, mentre nel caso di dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici vengono stabiliti i seguenti importi comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali che, comunque non sono ricompresi nella percentuale dell'incentivo:

Collaudo Tecnico Amministrativo:

- 0,35 % dell'importo lavori realizzati da collaudare fino all'importo di € 150.000,00;
 - 0,25% per importi superiori alla precedente soglia fino all'importo di € 500.000,00;
 - 0,20% per importi superiori ad € 500.000,00;
- Con un minimo stabilito in € 400,00;

Collaudo Statico:

- 1,00 % dell'importo lavori delle sole opere da collaudare fino all'importo di € 150.000,00;
 - 0,70 % per importi superiori alla precedente soglia fino all'importo di € 500.000,00;
 - 0,30% per importi superiori ad € 500.000,00;
- Con un minimo stabilito in € 500,00;
2. A tali compensi va aggiunta la quota relativa al rimborso spese valutata, forfettariamente, nella misura del 30% dell'importo come sopra calcolato.
3. Tali compensi, nei limiti previsti dalle vigenti norme in materia, saranno erogati con ritenuta d'acconto ritenendoli compensi per prestazioni occasionali dell'attività di pubblico dipendente.

Art.9

LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Il Responsabile del Settore Tecnico, assegnatario delle relative risorse, provvede alla liquidazione degli incentivi, in applicazione dei parametri percentuali di cui ai precedenti articoli, in concomitanza con la realizzazione delle fasi progettuali parametrizzate, in relazione alle varie fasi dell'opera (appalto, esecuzione, ecc.) o comunque in unica soluzione in sede di approvazione della contabilità finale delle opere o lavori. Le somme relative agli incentivi

s'intendono al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali facenti carico all'Ente con esclusione dell'IRAP che resta a carico dell'Ente.

2. Gli incentivi così liquidati sono di regola corrisposti al personale interessato entro il mese successivo alla adozione del provvedimento di liquidazione.
3. Ai sensi del richiamato art 93, comma 7 ter , del Codice, dalla ripartizione degli incentivi è escluso il personale con qualifica dirigenziale .
4. Nel periodo transitorio, ossia per le opere o lavori per i quali si è proceduto alla aggiudicazione, ancorché non efficace alla data di entrata in vigore della legge n. 114/2014 (19/08/2014), i corrispettivi saranno calcolati con le modalità stabilite dal Regolamento vigente al momento del compiersi dell'attività stessa. Per le opere o lavori per i quali alla data suindicata non si sia proceduto alla aggiudicazione, ancorché non efficace, si procederà secondo le indicazioni del presente regolamento, anche per le fasi eventualmente esplicate precedentemente a tale data.

Art.10

ISCRIZIONE PROFESSIONALE

1. I progetti e i piani redatti dal personale dell'ufficio tecnico sono firmati da dipendenti iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge. L'Ente, qualora per il tecnico interno incaricato sussista, a fronte di un contratto di assunzione, il vincolo di esclusività con l'ente pubblico, e laddove l'iscrizione all'Albo o Ordine professionale è funzionale allo svolgimento dell'attività professionale svolta nell'ambito della prestazione quale lavoratore dipendente, è tenuto a sostenere il 100% dei costi di iscrizione e delle tasse annuali dovute a tali Albo/Ordini Professionali, in quanto beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività. *(Cassazione N. 7776 del 16.04.2015);*
2. Sono a carico dell'Ente i Corsi di Formazione professionali richiesti per legge per il mantenimento della Iscrizione al corrispondente Albo/Ordine Professionale, quali ad esempio i corsi di aggiornamento per l'ottenimento dei Crediti Formativi.
3. All'Ente competono le spese relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di Lavoro. I dipendenti che conseguono il relativo attestato da parte dell'Ente organizzatore del corso e/o per il quali, comunque, l'Ente sostiene gli oneri di cui al presente articolo sono tenuti, se richiesti, alla predisposizione degli elaborati progettuali ed alle altre attività previste dal presente regolamento.

Art.11

COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI

Ai sensi dell'art. 270, del Regolamento, qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalle singole stazioni appaltanti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre i rischi per i danni che possono essere arrecati a terzi a seguito della attività di progettazione oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo delle varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.

Analogamente, l'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare apposite polizze professionali per la copertura dei rischi professionali assunti dal soggetto preposto alla verifica e validazione dei progetti, come previsto dagli art.li 56, comma 2, e 57 del Regolamento 207/2010.

Per le altre attività tecniche la stipula di polizze assicurative avviene nei limiti in cui sia consentita dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi vigenti per tempo.

Art.12

NORME DI RINVIO DINAMICO

1. Si dà atto che le risorse che affluiscono al fondo che sono destinate a compensare le attività disciplinate dal presente Regolamento sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2bis, del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla Legge 03.08.2009 n. 102.
2. Le somme non liquidate costituiscono economie e restano allocate nel fondo per la progettazione ; esse sono utilizzate per l'incentivazione delle attività non altrimenti finanziate .
3. Qualora l'emanazione di nuove disposizioni legislative disciplinasse diversamente la materia oggetto del presente Regolamento, le singole disposizioni di questo, eventualmente in contrasto, si intendono conseguentemente modificate.

Articolo 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento di rimanda alla normativa prevista dal codice e dal regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 1.
2. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dello Statuto Comunale, il primo giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio.
3. Alla data di approvazione del presente regolamento è abrogato il regolamento vigente approvato con deliberazione di Giunta n..... del